

## **Allegato 1 alla D.G.R. N. DEL**

### **Linee guida per l'erogazione di finanziamenti, a valere sul Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, volti all'assunzione ed al mantenimento al lavoro presso cooperative sociali di tipo "B" di persone disabili psichiche.**

#### **1. Premessa:**

La Regione Lombardia, nel quadro delle "Linee di indirizzo a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato", approvato con d.g.r. n. 7/18130 del 9 luglio 2004, concede aiuti all'occupazione ed al mantenimento dell'occupazione delle persone con disabilità psichica nelle cooperative sociali di tipo "B".

Ai fini del presente atto, si intende per disabile psichico la persona in età lavorativa affetta da minorazione psichica o portatrice di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della Sanità (art. 1 L.68/99).

#### **2. Finalità ed Obiettivi:**

I disabili psichici sono sottratti dalla normativa nazionale all'inserimento lavorativo tramite collocamento obbligatorio, e pertanto sono, nell'ambito della disabilità, la fascia più debole per il collocamento mirato. Attualmente le cooperative sociali di tipo "B" sono la realtà lavorativa in cui i disabili psichici trovano maggiore occupazione. Esse, tuttavia, sopportano costi aggiuntivi, rispetto alle altre imprese, in ragione della minore produttività di questi lavoratori.

Conseguentemente, l'intervento in argomento persegue l'obiettivo di favorire l'assunzione e il mantenimento del posto di lavoro di disabili psichici nelle cooperative sociali, compensandone la minor produttività attraverso specifici sostegni finanziari volti alla loro assunzione ed al mantenimento dell'occupazione.

### **3. Regimi di Aiuti:**

Gli aiuti per l'assunzione ed il mantenimento dell'occupazione dei disabili psichici previsti nelle presenti "Linee guida" sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2204/02 del 12 dicembre del 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, ed in particolare gli articoli 5 e 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE, n. L 337/3 del 13 dicembre 2002 (Rettifica in Gazzetta Ufficiale CE n. L 349/126 del 24 dicembre 2002);

### **4. Soggetti beneficiari:**

Possono accedere agli aiuti le cooperative sociali di tipo "B", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *b*, legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, che occupino, tra i soggetti svantaggiati, persone con disabilità psichica, come indicato nelle premesse.

L'accesso agli aiuti è condizionato:

- a*) all'iscrizione delle cooperative sociali alla data di pubblicazione del presente atto, nell'apposito albo regionale previsto dalla l. r. 21/2003 (art. 4);
- b*) al possesso dei requisiti specifici richiesti nei successivi paragrafi 5 e 7.

### **5. Assunzione di lavoratori disabili psichici:**

L'aiuto economico per l'assunzione è concesso in via prioritaria per i disabili psichici assunti con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 12 mesi.

Il sostegno può essere concesso altresì per i disabili psichici inseriti nell'organizzazione produttiva tramite contratto a progetto della durata di almeno 12 mesi, quando residuino disponibilità finanziarie all'erogazione del sostegno di cui sopra.

Il sostegno finanziario è concesso quando l'assunzione determini un incremento netto del numero dei dipendenti/collaboratori, ovvero quando vada a coprire posti vacanti a seguito di dimissioni volontarie, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento/recesso per giusta causa.

Al disabile psichico assunto con contratto di lavoro subordinato o contratto a progetto deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi, salvo il caso di licenziamento o recesso per giusta causa. In caso di licenziamento o recesso per giusta causa il finanziamento sarà concesso in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.

In caso di licenziamento o recesso intervenuto nei primi dodici mesi dall'assunzione per ragioni diverse da quelle sopra citate, l'aiuto non è concedibile e la Regione, provvederà al recupero della quota eventualmente erogata.

La società cooperativa si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) della legge 142/2001 e della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Fermo restando la durata annuale del contratto e la permanenza della condizione di disabilità psichica, qualora il contratto abbia decorrenza successiva alla data del 30 giugno 2006, il sostegno finanziario potrà essere riconosciuto sino al 30 giugno 2007, in attuazione dell'art. 11, comma 3 del Reg. (CE) N. 2204/02.

## **6. Quota dell'aiuto:**

La quota parte lorda dell'aiuto è pari al 60% dei costi salariali relativo al periodo di un anno successivo all'assunzione.

I costi salariali lordi sono individuabili dai prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento a cui va aggiunta la quota TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive maturate e la quota di contribuzione Inail.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, Reg. (CE) n. 2204/02, gli aiuti concessi per l'assunzione sono cumulabili con altre misure di carattere generale che possono comprendere la riduzione generale degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul costo del lavoro, nonché i costi della formazione, a condizione che tale cumulo non dia luogo ad una intensità lorda di aiuto superiore al 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati.

Nel caso di superamento di detto massimale gli aiuti concessi a valere sulla presente linea di finanziamento sono ridotti in ragione dell'intensità massima consentita.

E' fatto obbligo alle imprese beneficiarie di comunicare alla Regione gli eventuali altri aiuti o benefici accordati in relazione agli stessi costi.

## **7. Aiuti al mantenimento dell'occupazione:**

Ai fini del mantenimento dell'occupazione dei lavoratori disabili psichici sono concessi aiuti nelle forme e con le modalità previste dal presente paragrafo, al fine di:

- a) compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalla cooperativa sociale rispetto a quelli che avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non portatori di handicap;
- b) compensare la minor produttività dovuta alla condizione di disabilità psichica del lavoratore.

Gli aiuti sopra citati sono cumulabili con gli aiuti concessi ai sensi del precedente paragrafo 4 e con qualsiasi altro aiuto, nei limiti necessari a compensare la minore produttività dovuta alla condizione di disabilità psichica del lavoratore e comunque in misura non superiore al 100% dei costi salariali sostenuti per questi lavoratori. Nel caso di superamento di detto massimale gli aiuti concessi a valere sul presente provvedimento sono ridotti in ragione dell'intensità massima consentita.

Considerato che l'incidenza della minor produttività sui costi d'impresa è proporzionalmente maggiore all'aumentare dei lavoratori con disabilità psichica, la misura degli aiuti è determinata in proporzione al numero di questi lavoratori disabili in termini assoluti;

La misura massima dell'aiuto, in caso di contratto di lavoro a tempo pieno è pari:

- a) a Euro 5.000 per ciascun disabile psichico;
- b) a Euro 6.000 per ciascun disabile psichico, quando la cooperativa sociale occupi più di 10 disabili psichici;
- c) a Euro 7.000 per ciascun disabile psichico, quando la cooperativa sociale occupi più di 20 disabili psichici.

In caso di contratto di lavoro a orario ridotto o a tempo determinato la misura massima dell'aiuto è riproporzionata in relazione alla ridotta entità della prestazione lavorativa o alla durata del contratto. In ogni caso l'erogazione dell'aiuto è subordinata alla condizione che il disabile psichico abbia effettivamente svolto almeno il 50% della prestazione richiesta dal contratto di lavoro e comunque in misura non superiore al 100% dei costi salariali effettivamente sostenuti dalla cooperativa.

## **8. Finanziamento degli aiuti:**

Per il finanziamento degli aiuti è stanziata una somma pari a Euro 5.500.000 a valere sulla linea di finanziamento prioritaria di cui alle presenti disposizioni.

Gli aiuti saranno concessi fino a esaurimento dei fondi.